

**CONSORZIO INTERCOMUNALE**  
**DI SERVIZI PER L'AMBIENTE**

**- CIRIÈ -**

VERBALE di DELIBERAZIONE  
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N. 22 Data 26/06/2025

OGGETTO: Servizio di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) raccolta sui Comuni consorziati – Periodo: 2021/2022. Determinazioni.

L'anno duemila venticinque, addì 26 del mese di giugno alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	<b>Presidente</b>	SI
Sig. BIAVATI Paolo	<b>Componente</b>	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	<b>Componente</b>	SI
Sig. COLOMBATTO Daniele	<b>Componente</b>	SI
Sig. ROCCHIETTI Matteo	<b>Componente</b>	SI

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".



**OGGETTO:** Servizio di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) raccolta sui Comuni consorziati – Periodo: 2021/2022. Determinazioni.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.lgs. 152/06 al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- Che ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i Soggetti coinvolti, tra cui anche i Consorzi di Bacino istituiti con Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 ed organizzati in sub-ambiti territoriali così come previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021.
- che la Legge Regionale n. 4 del 16/02/2021 stabilisce all'art. 2, comma 3, che le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

Visto che il Consorzio di Area Vasta CISA, nell'ambito del proprio servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha gestito il seguente quantitativo di rifiuti organici (CER 20.01.08) prelevati sul territorio dei Comuni consorziati:

Anno 2021 raccolte Tonnellate 6.149,82

Anno 2022 raccolte Tonnellate 5.997,94

Considerato, inoltre, che il Consorzio di Area Vasta CISA:

- in virtù della deliberazione di Assemblea Consortile n. 24 del 27/09/2007 ha sottoscritto un Contratto di Servizio con la Società in house SIA srl di Ciriè che prevede l'affidamento di servizi ambientali a carico della Società medesima, attraverso specifici accordi da definirsi di volta in volta secondo le competenze dei singoli organi societari, perseguendo l'interesse dei due Enti e degli Enti Locali che li controllano;
- con successiva delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 16/12/2020 ha integrato il sopracitato Contratto di Servizio prevedendo che il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani venga addebitato al Consorzio CISA, e successivamente ai Comuni consorziati, al costo puro effettivamente sostenuto da parte della Società SIA srl di Ciriè;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 19/06/2019 ha affidato incarico alla Società in house per l'individuazione del miglior operatore economico sul mercato al quale affidare il servizio di trattamento della frazione biodegradabile di mense e cucine, raccolte sui Comuni consorziati (CER 20.01.08);

Vista la nota prot. 1591 del 16/07/2019 con la quale il Consorzio comunica alla Società in house l'affidamento dell'incarico in argomento e chiede alla medesima Società di rendicontare al Consorzio in merito all'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio.

Visto che la Società SIA srl di Ciriè, con nota prot. 973 del 22/05/2025 ha comunicato al Consorzio di aver affidato incarico di trattamento dei rifiuti organici (CER 20.01.08) prelevati sui Comuni consorziati, alla Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo, a seguito della sottoscrizione di un *Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici*, a valere dal 1/01/2020 fino al 31/12/2022, al costo di trattamento definito all'art 10 del medesimo accordo (Allegato A) e di seguito brevemente schematizzato:



MNC [%]	Classe	Euro/ton
< 6	A	86,00 – 1,50 per punto percentuale al di sotto del 6%
6-8	B	86,00
> 8 <=12	C	86,00 + 1,50 per punto percentuale eccedente l'8% fino al 12 %
> 12	C	92,00 + 2,00 per punto percentuale eccedente il 12% con facoltà di sospensione del ritiro della FORSU se la % MNC è > 15% ( <i>infra</i> )

Considerato che risulta ora necessario liquidare alla Società SIA srl il servizio di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) gestita per conto del Consorzio tramite il *Contratto di Servizio* vigente, nel periodo intercorrente tra il 01/01/2020 fino al 31/12/2022, alle medesime condizioni tecnico-economiche contenute nell'*Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici*, già sottoscritto tra la Società SIA srl di Ciriè e la Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo (Allegato A);

Accertato che dalle analisi merceologiche effettuate sui carichi analizzati presso l'impianto di Pinerolo è risultata la seguente percentuale di materiale non compostabile (MNC):

- anno 2020 inferiore a 6% (fascia A) pertanto alla tariffa di €. 84,50/Ton
- anno 2021 inferiore al 8% (fascia B) fino a novembre - pertanto alla tariffa di €. 86,00/Ton  
inferiore al 6% (fascia A) da dicembre - pertanto alla tariffa di €. 84,50/Ton
- anno 2022 inferiore al 6% (fascia B) per il mese di gennaio - pertanto alla tariffa di €. 84,50/Ton  
Revisione contrattuale dal mese di febbraio - pertanto alla tariffa di €. 97,00/Ton

Tutto quanto sopra premesso;

Ad unanimità di voto espresso in forma palese;

#### DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, del rendiconto economico trasmesso dalla Società Sia srl con nota prot. 973 del 22/05/2025, in merito ai costi di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) prelevata sui Comuni consorziati e sostenuti nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 fino al 31/12/2023;
2. Di dare atto che i costi derivanti dal trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) prelevata sui Comuni consorziati durante l'anno 2021, che ammontano a complessive €. 525.484,33 + iva, si farà fronte con i fondi di cui alla voce "costi per servizi" del Bilancio 2021 e verranno rifatturati ai Comuni consorziati sulla base del servizio effettivamente reso e documentato dalla Società SIA srl di Ciriè;
3. Di dare atto che i costi derivanti dal trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) prelevata sui Comuni consorziati durante l'anno 2022, che ammontano a complessive €. 575.443,78 + iva, si farà fronte con i fondi di cui alla voce "costi per servizi" del Bilancio 2022 e verranno rifatturati ai Comuni consorziati sulla base del servizio effettivamente reso e documentato dalla Società SIA srl di Ciriè;
4. Di autorizzare il Direttore alla liquidazione del servizio di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) a favore della Società in house SIA srl, per i costi sostenuti nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 fino al 31/12/2022, alle medesime condizioni tecnico-economiche riportate nella nota trasmessa dalla Società Sia srl con prot. 973 del 22/05/2025;



5. Di demandare al Direttore del Consorzio, in collaborazione con il Funzionario Responsabile incaricato dalla Società SIA srl, la redazione di un Disciplinare che regoli le prestazioni inerenti la contabilità economica e finanziaria dei servizi ambientali resi dalla Società in house SIA srl;
6. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Tecnico e Ufficio Contabilità del Consorzio CISA e alla Società SIA srl di Ciriè
7. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.



## ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

(Art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Tra

**ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.**, con sede legale in Pinerolo (To), Via Vigone n. 42, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 05059960012, in persona dell'Amministratore Delegato **Francesco Carcioffo**, nato a Varazze (Sv) il 25 giugno 1949, domiciliato per la carica presso la sede legale, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2020;

e

**S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente**, con sede legale in Cirié (To), Via Trento n. 21/D, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08769960017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Celestina Olivetti**, nata a Cantoira (To) il 18 giugno 1963, domiciliata per la carica presso la sede legale, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2020;

Premesso che

Il 7 aprile 2016 ACEA e SIA, unitamente ad ACSEL S.p.A. e Società Canavesana Servizi S.p.A., tutte in qualità di società pubbliche operanti nel settore dell'igiene ambientale e gestori *in house* del servizio nel territorio dei propri Comuni, hanno sottoscritto il Contratto di rete d'impresе denominato "Corona Nord-Ovest". Al nucleo iniziale si è aggiunta in data 15 marzo 2018 CIDIU Servizi S.p.A.

Il Contratto di rete si prefigge di costituire un'esplicazione della cooperazione orizzontale tra soggetti pubblici deputati ad erogare servizi di interesse generale, disciplinato dall' art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

A tal fine, il Contratto di rete intende favorire lo sviluppo di progetti comuni che coinvolgano tutta la materia dei servizi tecnici o amministrativi e la gestione dei rifiuti, nonché la condivisione di attività e conoscenze del settore, innanzitutto censendo le capacità produttive e le dotazioni impiantistiche e operative di ciascuna società aderente e, quindi, individuando le strutture e le attività oggetto di possibile condivisione e le modalità della cooperazione.

Il Comitato di Gestione del Contratto di rete ha istituito tavoli di lavoro permanenti, composti dai referenti delle società aderenti alla rete di imprese esperti nelle singole materie. A partire dagli elementi acquisiti nei tavoli di lavoro, le società aderenti alla rete hanno concluso accordi attuativi per la gestione di specifiche attività.

In particolare, ACEA e SIA hanno stipulato due convenzioni, rispettivamente per la prestazione del servizio di intermediazione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, e per la gestione dei servizi prodromici alla riscossione e all'accertamento della Tassa Rifiuti.

Entrambe le convenzioni hanno scadenza al 31 dicembre 2020, in linea con la scadenza del Contratto di rete (art. 19).

L'esperienza di collaborazione che il Contratto di rete ha consentito di sperimentare si è mostrata proficua, tanto che le due società intendono ora non soltanto proseguirla, ma altresì estenderla ad ulteriori ambiti, tra i quali è già stato individuato quello del trattamento nell'impianto di valorizzazione di ACEA di talune tipologie di frazione organica di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio dei Comuni soci di SIA e quello del conferimento nella discarica di SIA degli scarti provenienti dalla selezione e valorizzazione della plastica e dei metalli e degli ingombranti triturati da parte di ACEA.

Il Contratto di rete ha quindi svolto bene - nei sui tre anni di durata perfezionati ad oggi e a distanza di un anno dalla sua scadenza (31 dicembre 2020) - il compito di "incubatore" di collaborazioni tra imprese pubbliche del settore dei rifiuti radicate sul territorio della Provincia di Torino.

Le Parti ritengono che la collaborazione instaurata abbia raggiunto un livello di maturazione e prospettive di sviluppo tali da consentire che la stessa prosegua autonomamente, anche al di fuori della cornice del Contratto di rete e oltre il suo termine di scadenza ormai prossimo.

Per tale ragione, le Parti intendono racchiudere e uniformare in un unico accordo sia la disciplina delle collaborazioni in atto, sia quelle delle collaborazioni in progetto (frazione organica e scarti da selezione e ingombranti triturati), prevedendo altresì una durata unica per tutte le attività, che inizialmente può essere stabilita al 31 dicembre 2022.

La cooperazione tra ACEA e SIA ha carattere concreto e sostanziale perché è intesa all'esecuzione congiunta di un compito comune, in specie la gestione del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, tutela dell'ambiente, efficacia ed efficienza.

Proprio nell'ottica dell'efficienza, la cooperazione si fonda sulla divisione dei compiti, assegnando a ciascuna società lo svolgimento anche per l'altra delle attività in cui è provvista delle strutture idonee o risulta maggiormente specializzata.

Segnatamente, ACEA mette a disposizione il proprio impianto di valorizzazione dei rifiuti, mentre SIA mette a disposizione la propria discarica e offre le competenze acquisite negli anni in materia informatica, di elaborazione delle tariffe e di intermediazione dei rifiuti.

I valori delle reciproche prestazioni sono stati determinati includendo unicamente il rimborso dei relativi costi, definiti secondo criteri oggettivi e trasparenti, indicati in allegato al presente Accordo.

La cooperazione è reale perché ciascuna delle due società è al contempo fruitrice e prestatrice di servizi nei confronti dell'altra, di modo che nell'ambito dell'Accordo si afferma quell'esecuzione congiunta di compiti comuni che è l'essenza della cooperazione orizzontale di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 50 del 2016, cit.

Tutto ciò premesso, tra le Parti indicate in epigrafe.

**si conviene e si stipula quanto segue**

## **CAPO I - ELEMENTI ESSENZIALI**

### **Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse, gli atti ivi richiamati anche se non materialmente acclusi, gli allegati, fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

## **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nell'Accordo, le parole e le espressioni contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola hanno il significato nel seguito indicato. L'impiego di parole ed espressioni al singolare non esclude che esse possano essere intese anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.

**"Accordo"**: significa il presente accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comprensivo delle premesse e dei relativi allegati.

**"ACEA"**: significa ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., individuata in epigrafe.

**"SIA"**: significa S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente, individuata in epigrafe.

**"Parti"**: significa ACEA e SIA.

**"Codice Ambiente"**: significa il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

**"FORSU"**: significa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

**"Impianto di Valorizzazione"**: significa l'impianto di valorizzazione dei rifiuti gestito da ACEA e sito presso il Polo Ecologico in Pinerolo, Corso della Costituzione n. 19.

**"Discarica"**: significa l'impianto di discarica gestito da SIA e sito nel Comune di Grosso, Località Vauda Grande.

**"Tassa Rifiuti"**: significa la TARI, disciplinata dall'art. 1, co. 639 e ss., l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

## **Articolo 3 (Oggetto)**

1. L'Accordo ha per oggetto la collaborazione o la prosecuzione della collaborazione tra le Parti nell'esecuzione dei seguenti compiti comuni:

a) il trattamento di talune tipologie di FORSU (EER 200108 e EER 200302), secondo quanto disciplinato al successivo Capo II (Trattamento Forsu);

b) l'intermediazione di rifiuti non pericolosi per i flussi provenienti dalla raccolta dei cosiddetti ingombranti (EER 20.03.07), secondo quanto disciplinato al successivo Capo III (Intermediazione rifiuti);

c) lo smaltimento degli scarti da selezione e valorizzazione di plastica e metalli provenienti dalla raccolta differenziata del Bacino 12, e di rifiuti ingombranti triturati a cura di ACEA (entrambi EER 19.12.12.), secondo quanto disciplinato al successivo Capo IV (Smaltimento scarti);

d) i servizi amministrativi prodromici all'accertamento e alla riscossione della Tassa Rifiuti, ivi compresa la gestione del nuovo sistema di raccolta dei 47 Comuni facenti parte del Bacino Pinerolese attraverso un applicativo interfacciabile con il *software* in uso presso ACEA nonché l'aggiornamento e la manutenzione dell'Albo Compostatori, secondo quanto disciplinato al successivo Capo V (Servizi amministrativi per la Tassa Rifiuti).

## **Articolo 4 (Esclusione della novazione)**

1. Le Parti si danno atto che i rapporti giuridici di cui ai successivi Capi III (Intermediazione rifiuti) e V (Servizi amministrativi per la Tassa Rifiuti), cioè quelli che formano oggetto di convenzioni già in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo, proseguono senza soluzione di continuità, con salvezza delle obbligazioni già sorte in esecuzione degli stessi.

2. L'Accordo abroga e sostituisce con effetto *ex nunc* le relative convenzioni, al fine di accorparle in un unico testo contrattuale, uniformandone la disciplina.

#### **Articolo 5 (Durata)**

1. La durata dell'Accordo è pari a tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022.

#### **Articolo 6 (Risoluzione parziale)**

1. Ove espressamente previsto, è ammessa la risoluzione parziale dell'Accordo, limitata cioè al singolo servizio disciplinato in ciascuno dei successivi Capi II (Trattamento Forsu), III (Intermediazione rifiuti), IV (Smaltimento scarti in discarica) o V (Servizi amministrativi per la Tassa Rifiuti).

### **CAPO II - TRATTAMENTO FORSU**

#### **Articolo 7 (Individuazione del servizio)**

1. ACEA si impegna a ricevere ed a trattare nell'Impianto di Valorizzazione, e SIA si impegna a ivi conferire, il quantitativo infra indicato delle seguenti tipologie di FORSU, conformi al Codice Ambiente e provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio dei Comuni soci di SIA:

- EER 200108;
- EER 200302.

2. Il quantitativo da conferire, proveniente dal Bacino CISA, è complessivamente individuato in 5.000 (cinquemila) tonnellate annuali, per tutta la durata contrattuale, destinato all'Impianto di Valorizzazione da parte di SIA, direttamente o per il tramite di soggetti abilitati, al costo di conferimento disciplinato al successivo articolo 9 (Costo di conferimento).

3. È in facoltà di SIA ordinare, durante l'esecuzione dell'Accordo, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Capo alle stesse condizioni giuridiche ed economiche ivi previste, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del quantitativo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. ACEA, qualora per caso fortuito, forza maggiore, o fermo impianto, non possa ritirare tutto o parte del quantitativo concordato, è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione a SIA, affinché la stessa possa indirizzare il materiale non trattato ad altro impianto. In tali casi, SIA deve pagare unicamente il costo dei conferimenti effettivamente eseguiti e non ha il diritto di ricevere indennizzi o risarcimenti per i mancati ritiri.

#### **Articolo 8 (Modalità di conferimento)**

1. SIA si impegna a rispettare le regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché il DUVRI predisposti da ACEA, la quale per parte sua si impegna a comunicare qualsiasi modificazione o integrazione degli stessi di rilevanza per SIA.

2. Nel caso in cui il conferimento presso l'Impianto di Valorizzazione avvenga per il tramite di imprese terze, cui è affidato il servizio di trasporto, SIA si impegna a che tali imprese svolgano il conferimento in conformità alle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché al DUVRI predisposti da ACEA.

### **Articolo 9 (Costo di conferimento)**

1. Per ogni tonnellata di FORSU conferita all'Impianto di Valorizzazione in conformità all'Accordo, SIA si impegna a corrispondere ad ACEA il costo di conferimento determinato in 86,00 euro/ton (ottantasei euro per tonnellata), oltre Iva, già comprensivo di ogni ulteriore imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge o provvedimenti della pubblica amministrazione.
2. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in **Allegato "A"** all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.

### **Articolo 10 (Qualità dei materiali conferiti)**

1. La qualità della FORSU conferita da SIA ad ACEA deve rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da Acea. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, ACEA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. SIA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a campione adottate da ACEA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo SIA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 nonché dalla normativa vigente, ACEA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
2. Le Parti concordano che nel periodo di vigenza dell'Accordo verranno effettuate due analisi all'anno con cadenza semestrale, il cui costo è posto a carico di SIA.
3. Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale di materiale non compostabile (di seguito "MNC") nei carichi analizzati sia inferiore al 6% (sei per cento), verrà applicata al costo di conferimento una riduzione pari a 1,50 euro/ton (uno virgola cinquanta euro per tonnellata) per ogni punto percentuale al di sotto del 6% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale).
4. Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale di MNC nei carichi analizzati sia superiore all'8% (otto per cento) ed inferiore al 12% (dodici per cento), verrà applicato al costo di conferimento un importo aggiuntivo di 1,50 euro/ton (uno virgola cinquanta euro per tonnellata) per ogni punto percentuale eccedente l'8% e fino al 12% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale).
5. Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale di MNC nei carichi analizzati sia superiore al 12% (dodici per cento: di seguito "Valore Massimo Accettabile"), verrà applicato al costo di conferimento un importo aggiuntivo di 2,00 euro/ton (due euro per tonnellata) per ogni punto percentuale eccedente il 12% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale), fatta salva comunque l'applicazione dell'importo aggiuntivo di cui al precedente comma 4 del presente articolo sino al 12% di MNC.
6. Le variazioni del costo di conferimento sono applicate a tutta la FORSU trattata da ACEA dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'ultima analisi.

7. La tabella seguente riepiloga il quadro del costo delineato dal presente articolo in rapporto alla qualità del materiale conferito:

MNC [%]	Classe	Euro/ton
< 6	A	1,50 €/t in deduzione ogni punto percentuale al di sotto del 6% rispetto al costo stabilito
≥ 6 e ≤ 8	B	Il costo stabilito
> 8 e ≤ 12	C	1,50 €/t di maggiorazione ogni punto percentuale eccedente l'8% e fino al 12 %
> 12	D	Il costo di cui alla Classe C oltre 2,00 €/t di ulteriore maggiorazione ogni punto percentuale eccedente il 12%, con facoltà di sospensione del ritiro della FORSU se la % di MNC è > 15% ( <i>infra</i> )

8. I risultati delle analisi effettuate ai sensi dei commi precedenti sono trasmessi da ACEA a SIA e si intendono accettati da quest'ultima e comunque inoppugnabili ove non venga fatta contestazione scritta entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento.

9. In caso di contestazione, è facoltà di SIA chiedere l'esecuzione di controanalisi, da effettuarsi entro 15 (quindi) giorni dall'esecuzione dell'analisi contestata. Le spese relative alle eventuali analisi aggiuntive sono a carico esclusivo di SIA, qualunque sia il loro esito.

10. Eventuali riduzioni o importi aggiuntivi applicati al costo di conferimento ai sensi dei precedenti commi, nonché i costi delle eventuali analisi aggiuntive, sono accreditati o addebitati mediante apposita fattura.

11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi e altresì al comma 1 del successivo articolo 12 (Risoluzione), ACEA ha il diritto di non accettare, in tutto o in parte, i carichi provenienti da SIA qualora si inveri una o più delle seguenti circostanze:

- SIA consegna ad ACEA rifiuti diversi da quelli previsti al precedente articolo 7 (Individuazione del servizio);
- il carico di FORSU, sottoposto a controllo visivo da parte degli addetti all'Impianto di Valorizzazione, contenga materiali manifestamente estranei e ciò possa determinare problemi tecnici o funzionali all'impianto;
- la percentuale media di MNC superi il 15%, e tanto consti dagli esiti delle analisi semestrali di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Articolo 11 (Sospensione del servizio)**

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 codice civile, di sospendere l'esecuzione delle prestazioni disciplinate al presente Capo, nei seguenti casi:

- mancato pagamento nei termini di una o più fatture, fatte salve le azioni di legge per la riscossione dei crediti, oppure
- mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'Impianto di Valorizzazione, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.

2. La sospensione del servizio deve essere preceduta da preavviso scritto, con invito ad adempiere e a comunicare eventuali giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento; trascorso il termine assegnato senza che siano pervenute giustificazioni, ovvero qualora tali giustificazioni siano ritenute non convincenti, e in ogni caso l'inadempimento perduri, ACEA comunica il provvedimento di sospensione, che ha efficacia immediata.

3. È fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni causati.

### **Articolo 12 (Risoluzione)**

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:

- inveramento di una o più delle circostanze indicate al comma 11 del precedente articolo 10 (Qualità dei materiali conferiti);
- mancato pagamento di due fatture consecutive.

2. Altresì ACEA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), si riserva di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:

- reiterato mancato rispetto da parte di SIA delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente.
- reiterato mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'Impianto di Valorizzazione, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.

3. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione disciplinate dalla legge e, in tutti casi, il risarcimento dei danni subiti.

### **CAPO III - INTERMEDIAZIONE RIFIUTI**

#### **Articolo 13 (Individuazione del servizio)**

1. ACEA acquisisce la facoltà di conferire, entro il quantitativo e verso pagamento del costo di conferimento infra disciplinati, i rifiuti aventi codici EER 20.03.07 a SIA che, in qualità di intermediario, si impegna a provvedere, in proprio o per mezzo di soggetti terzi autorizzati a norma di legge, al trattamento dei medesimi e al successivo smaltimento dei sovralli, il tutto per la durata e alle condizioni disciplinate al presente Capo.
2. Il quantitativo massimo conferibile è pari a 6.000 (seimila) tonnellate annuali.
3. SIA si riserva tuttavia la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto da ACEA, l'intermediazione di quantitativi maggiori, alle stesse condizioni disciplinate al presente Capo.

#### **Articolo 14 (Modalità di espletamento del servizio)**

1. Le prestazioni oggetto del presente Capo sono espletate in conformità alla normativa in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, SIA indicherà ad ACEA – garantendo la continuità del servizio - un impianto autorizzato al trattamento ove conferire i flussi oggetto del servizio. Sia la prima indicazione sia eventuali successive di variazione devono avvenire garantendo ad ACEA almeno 2 (due) giorni di preavviso. In ogni caso, l'impianto indicato deve essere ubicato nel raggio di 100 km dal Polo Ecologico di ACEA (Pinerolo, Corso della Costituzione 19). I sovralli del trattamento sono smaltiti a cura e spese di SIA, che ne risulterà ad ogni effetto di legge il produttore.

#### **Articolo 15 (Costo del servizio)**

1. Il costo del servizio oggetto del presente Capo è pari a 146,00 euro/ton (centoquarantasei euro per tonnellata), franco impianto, oltre Iva, comprensivo dei contributi per compensazioni ambientali e dei tributi di legge in vigore.
2. Il predetto costo è applicato ai quantitativi effettivamente conferiti. Per l'effetto, nulla è dovuto da ACEA per conferimenti non eseguiti, anche ove quelli eseguiti siano inferiori al quantitativo massimo disciplinato all'articolo 13 (Individuazione del servizio)
3. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in **Allegato "B"** all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.
4. Il costo può inoltre subire variazioni per effetto di disposizioni dell'Autorità, o per modificazioni fiscali o dei tributi gravanti sugli smaltimenti.

#### **Articolo 16 (Speciali obbligazioni di SIA)**

1. SIA si impegna a provvedere a tutte le operazioni di trattamento e smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, manlevando per questa parte ACEA da ogni responsabilità. La verifica di conformità prevista dal D.M. Ambiente 3 agosto 2005 è eseguita da parte di SIA *in loco* sulle singole partite di rifiuto e sulla base delle indicazioni del sopraccitato decreto.
2. SIA non è responsabile per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da caso fortuito o forza maggiore che non permetta il conferimento presso l'impianto di trattamento o lo smaltimento presso l'impianto di conferimento.

### **Articolo 17 (Speciali obbligazioni di ACEA)**

1. ACEA provvede a propria cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate da SIA.
2. Garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui al precedente articolo 13 (Individuazione del servizio), tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni responsabilità in merito.
3. Assicura il rispetto della normativa in materia di conferimento dei rifiuti in discarica, con particolare riferimento all'indice di respirazione dinamico.
4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.
5. ACEA inoltre provvede a propria cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio e le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti. Deve inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità alla data di scadenza.
6. Ogni carico di rifiuti conferiti deve essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:
  - formulario rifiuti (D.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145);
  - dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore dei rifiuti sia del trasportatore;
  - altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.
7. I veicoli di ACEA o di altri soggetti da essa delegati devono circolare, entro il perimetro degli impianti di conferimento, nel rispetto del regolamento di accesso in vigore presso l'impianto, sotto responsabilità degli eventuali danni provocati a persone o cose. Tale attività deve essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme vigenti (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; l. 1° marzo 1968, n. 186; d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché rispettando le prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori deve essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale sia sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.
8. ACEA, informata della politica ambientale di SIA e delle procedure relative sia alla gestione dei rifiuti smaltiti, sia alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo delle prestazioni ambientali e di valutazione del rispetto delle prescrizioni, deve rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che derivano dall'applicazione e dal mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7 giugno 2011. In particolare, ACEA si impegna a rispettare quanto disposto dalle Linee Guida ISPRA n. 145/2016 pubblicate il 7 dicembre 2016 in attuazione dell'art. 48, l. 28 dicembre 2015, n. 221.

### **Articolo 18 (Conferimenti irregolari, diffide, sospensioni dell'accesso all'impianto e risoluzione)**

1. I rifiuti di cui al precedente articolo 13 (Individuazione del servizio) devono rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da SIA. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, SIA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. ACEA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a

campione adottate da SIA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto indicato mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo ACEA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dal succitato articolo 13 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

2. In caso di inadempimento grave, SIA si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà di risolvere l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei casi più gravi di inadempimento.

#### **CAPO IV – SMALTIMENTO SCARTI IN DISCARICA**

##### **Articolo 19 (Individuazione del servizio)**

1. ACEA acquisisce la facoltà di conferire, entro il quantitativo e verso pagamento del costo di conferimento infra disciplinati, i rifiuti aventi codici EER 19.12.12, rappresentati da:

a) due flussi (ingombrante e fine) derivanti dalle operazioni di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata di plastica e metalli, provenienti dal territorio del Bacino 12 dell'Area della Città Metropolitana di Torino, effettuate presso l'impianto di terzi individuato da ACEA, a SIA che si impegna a provvedere allo smaltimento degli scarti di selezione nella propria discarica di Grosso;

b) eventuali rifiuti ingombranti che, non potendo essere avviati al trattamento e successivo smaltimento dei sovralli ai sensi del precedente Capo III (Intermediazione rifiuti) per caso fortuito, forza maggiore o fermo dell'impianto di destinazione, subiscano un processo di trattamento a cura di ACEA, che SIA in via eccezionale si impegna a smaltire presso la propria discarica di Grosso;

il tutto per la durata e alle condizioni disciplinate al presente Capo.

2. Il quantitativo massimo conferibile è pari a:

- 800 (ottocento) tonnellate annuali per i rifiuti di cui alla lettera a) del precedente comma 1

- 2.000 (duemila) tonnellate annuali per i rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1. I quantitativi di tale tipologia di rifiuto effettivamente conferiti sono da scomputare dal quantitativo massimo conferibile indicato al comma 2 dell'articolo 13 (Individuazione del servizio), in quanto trattasi di servizio in parte alternativo a quello disciplinato al precedente Capo III (Intermediazione rifiuti)

3. SIA si riserva tuttavia la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto da ACEA, lo smaltimento di quantitativi maggiori, alle stesse condizioni disciplinate al presente Capo.

##### **Articolo 20 (Modalità di espletamento del servizio)**

1. Le prestazioni oggetto del presente Capo sono espletate in conformità alla normativa in materia di gestione dei rifiuti. I trasporti saranno effettuati da ditta autorizzata individuata dall'impianto di selezione per quanto riguarda i rifiuti di cui alla lettera a) comma 1 del precedente articolo 19 e da ACEA o da ditta individuata da ACEA per quanto riguarda i rifiuti di cui alla lettera b) comma 1 del precedente articolo 19.

### **Articolo 21 (Costo del servizio)**

1. Il costo del servizio oggetto del presente Capo è pari a 120,00 euro/ton (centoventi euro per tonnellata), franco impianto, oltre Iva, comprensivo dei contributi per compensazioni ambientali e dei tributi di legge in vigore.
2. Il predetto costo è applicato ai quantitativi effettivamente conferiti. Per l'effetto, nulla è dovuto da ACEA per conferimenti non eseguiti, anche ove quelli eseguiti siano inferiori al quantitativo massimo disciplinato all'articolo 19 (Individuazione del servizio).
3. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in **Allegato "C"** all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.
4. Il costo può inoltre subire variazioni per effetto di disposizioni dell'Autorità, o per modificazioni fiscali o dei tributi gravanti sugli smaltimenti.

### **Articolo 22 (Speciali obbligazioni di SIA)**

1. SIA si impegna a provvedere alle operazioni di smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, manlevando per questa parte ACEA da ogni responsabilità. La verifica di conformità prevista dal D.M. Ambiente 3 agosto 2005 è eseguita da parte di SIA in loco sulle singole partite di rifiuto e sulla base delle indicazioni del sopracitato decreto.
2. SIA non è responsabile per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da caso fortuito o forza maggiore che non permetta lo smaltimento presso l'impianto di conferimento.

### **Articolo 23 (Speciali obbligazioni di ACEA)**

1. ACEA provvede a propria cura e spese a conferire i rifiuti presso la discarica di Grosso Canavese con le modalità indicate da SIA sulla base di una calendarizzazione concordata.
2. Garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui al precedente articolo 19 (Individuazione del servizio), tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni responsabilità in merito.
3. Assicura il rispetto della normativa in materia di conferimento dei rifiuti in discarica, con particolare riferimento all'Indice di respirazione dinamico.
4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.
5. ACEA inoltre provvede a propria cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio e le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti. Deve inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità alla data di scadenza.
6. Ogni carico di rifiuti conferiti deve essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:
  - formulario rifiuti (d.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145);
  - dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore dei rifiuti sia del trasportatore;
  - altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

7. I veicoli di ACEA o di altri soggetti da essa delegati devono circolare, entro il perimetro degli impianti di conferimento, nel rispetto del regolamento di accesso in vigore presso l'impianto, sotto responsabilità degli eventuali danni provocati a persone o cose. Tale attività deve essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme vigenti (d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; l. 1° marzo 1968, n. 186; d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché rispettando le prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori deve essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale sia sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

8. ACEA o altri soggetti da essa delegati, informati della politica ambientale di SIA e delle procedure relative sia alla gestione dei rifiuti smaltiti, sia alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo delle prestazioni ambientali e di valutazione del rispetto delle prescrizioni, devono rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che derivano dall'applicazione e dal mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7 giugno 2011. In particolare, ACEA si impegna a rispettare quanto disposto dalle Linee Guida ISPRA n. 145/2016 pubblicate il 7 dicembre 2016 in attuazione dell'art. 48, l. 28 dicembre 2015, n. 221

#### **Articolo 24 (Conferimenti irregolari, diffide, sospensioni dell'accesso all'impianto e risoluzione)**

1. I rifiuti di cui al precedente articolo 19 (Individuazione del servizio) devono rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da SIA. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, SIA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. ACEA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a campione adottate da SIA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto indicato mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo ACEA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dal succitato articolo 19 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

2. In caso di inadempimento grave, SIA si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà di risolvere l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei casi più gravi di inadempimento.

### **CAPO V - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA TASSA RIFIUTI**

#### **Articolo 25 (Individuazione del servizio)**

1. SIA si impegna a rendere ad ACEA le seguenti prestazioni:

1.1. Elaborazione e verifica ruolo ordinario per ciascuno degli anni di validità dell'Accordo: è prevista l'emissione di una lista di carico principale per ogni Comune gestito con le scadenze di pagamento definite dai regolamenti comunali in materia nonché l'elaborazione di un ruolo suppletivo di scarico (annullamento/note di credito) e di carico (emissione a conguaglio). I ruoli in oggetto devono essere preventivamente validati da ACEA per l'autorizzazione all'invio.

1.2. Elaborazione e verifica dei ruoli di conguaglio a partire dall'anno di tributo 2017: i ruoli in oggetto devono essere preventivamente validati da ACEA per l'autorizzazione all'invio.

1.3. Definizione del layout standard delle bollette TARI contenenti modello F24 precompilato: le bollette devono essere conformi a quanto previsto nella deliberazione ARERA n. 444/2019 e s.m.i. e contenere uno spazio a disposizione di ogni singolo Comune per eventuali comunicazioni rivolte ai contribuenti (ad es. orari di sportello del Comune dedicati al front-office, orari di apertura delle Ecoisole);

1.4. Servizio di bollettazione con affrancatura e spedizione: ogni bolletta deve contenere, per ciascun contribuente, il conteggio del tributo sui rifiuti dovuto e del relativo tributo ambientale provinciale. La modalità di spedizione (Poste Italiane/spedizioniere) deve essere condivisa con ACEA in fase di elaborazione del ruolo ordinario.

1.5. Registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso: il servizio comprende la registrazione dei pagamenti e dei rimborsi relativi a tutte le bollette emesse. Comprende altresì il conteggio del tributo ambientale provinciale riscosso e la trasmissione dei relativi dati ad ACEA entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalle scadenze previste dalla Città Metropolitana per il riversamento. I flussi di pagamento devono essere forniti da ACEA ogni 15 (quindici) giorni. Possono rientrare nella rendicontazione i flussi di pagamento pervenuti a SIA entro il giorno 15 del mese precedente la scadenza del versamento indicato nella circolare annuale della Città Metropolitana. Possono essere caricati e rendicontati solo i pagamenti riconducibili a documenti emessi tramite la procedura gestionale in dotazione. Tale servizio termina il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità dell'Accordo.

1.6. Sollecito ordinario morosità: per tutte le annualità TARI emesse nel corso di validità dell'Accordo è prevista l'elaborazione di un sollecito ordinario delle bollette scadute e non pagate comprensivo della rendicontazione dei flussi di cassa e relativa rendicontazione del TEFA. La definizione del layout del sollecito (comprensivo di F24 precompilato) e le relative modalità di spedizione sono condivise con ACEA per ogni singolo Comune gestito. Le liste dei solleciti ordinari devono essere validate da ACEA prima dell'invio.

1.7. Accertamento per omesso versamento del tributo: per tutte le annualità TARI è prevista, su apposita richiesta che deve pervenire da ACEA, l'elaborazione di un accertamento con sanzioni e interessi per l'omesso versamento del tributo delle bollette scadute, non pagate e sollecitate, comprensivo della rendicontazione dei flussi di cassa e relativa rendicontazione del TEFA. La definizione del layout dell'accertamento (comprensivo di F24 precompilato) e le relative modalità di spedizione sono condivise con ACEA per ogni singolo Comune gestito. Le liste degli accertamenti devono essere validate da ACEA prima dell'invio.

1.8. Formazione del personale ACEA: nel caso di passaggio a tariffazione puntuale deve essere garantita la formazione sia relativamente alla predisposizione dei regolamenti comunali sia relativamente all'elaborazione del piano finanziario e simulazione tariffaria. Tali attività saranno poi oggetto di conguaglio economico.

1.9. Gestione su applicativo del nuovo sistema di raccolta previsto per i 47 Comuni ACEA che prevede l'installazione di cassonetti a bocca vincolata con controllo degli accessi e dei conferimenti: per l'acquisizione su portale di tali conferimenti puntuali deve essere garantita l'interfaccia tra i diversi software in uso.

1.10. Gestione dell'Albo Compostatori per l'intero Bacino Acea.

2. Il calendario di inizio delle attività, per ogni singolo Comune gestito, deve essere definito di comune accordo con ACEA entro il 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di emissione del tributo.

Eventuali ritardi nell'inizio delle diverse attività, se non opportunamente comunicati e condivisi con ACEA, sono oggetto degli indennizzi previsti nel presente Capo.

#### **Articolo 26 (Costo del servizio)**

1. Per le attività di emissione ordinaria, la valorizzazione economica delle prestazioni svolte avviene sulla base del costo unitario di € 3,79 (tre virgola settantanove) a bolletta emessa, sia per le emissioni ordinarie che suppletive.
2. La tabella seguente riporta, per l'anno 2020, l'importo indicativo per ogni Comune e per la sola parte ordinaria:

<b>Comune</b>	<b>Utenze previste</b>	<b>Importo indicativo</b>
CAVOUR	2.815	€ 10.668,85
LUSERNETTA	314	€ 1.190,06
NONE	3.835	€ 14.534,65
RORA'	355	€ 1.345,45
VIGONE	2.776	€ 10.521,04

3. Per le attività di sollecito ordinario la valorizzazione economica avviene al costo unitario di € 2,50 (due virgola cinquanta) a sollecito.
4. Per le attività di accertamento per omesso versamento la valorizzazione economica avviene al costo unitario di € 3,20 (tre virgola venti) ad accertamento.
5. In tutti i casi, i costi di stampa e spedizione anticipati da SIA sono fatturati a consuntivo ad ACEA.
6. I costi suesposti, validi per l'anno 2020, sono stati stabiliti secondo i criteri indicati in **Allegato "D"** all'Accordo, e sono oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.
7. Eventuali costi specifici per nuove attività richieste da ACEA o per nuovi Comuni gestiti saranno oggetto di apposita valutazione economica da concordare tra le Parti.

#### **Articolo 27 (Speciali obbligazioni di SIA)**

1. Il servizio deve essere svolto da SIA con propri mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio. Sono a completo ed esclusivo carico di SIA medesima i costi del personale e della sua formazione, delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro occorrente per l'esecuzione del servizio.
2. SIA deve garantire l'accesso al data base utilizzato per la gestione della TARI sia agli operatori comunali sia ad ACEA e farsi carico della risoluzione tecnica di eventuali malfunzionamenti del portale.
3. Deve garantire la gestione amministrativa prevista dal presente Capo anche per eventuali nuovi Comuni che affidino il servizio ad ACEA in corso di vigenza dell'Accordo.
4. SIA deve inoltre garantire che gli applicativi utilizzati per l'esecuzione del servizio siano *compliance* al Regolamento EU 679/2016.

### **Articolo 28 (Speciali obbligazioni di ACEA)**

1. ACEA, al fine di consentire a SIA di avviare e svolgere con la massima efficienza ed efficacia le attività elencate al precedente articolo 25 (Individuazione del servizio), si impegna, prima dell'inizio di ogni attività prevista, a garantire l'aggiornamento delle banche dati TARI nonché a fornire tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione del servizio.

### **Articolo 29 (Obblighi successivi alla scadenza del servizio)**

1. SIA non deve emettere atti dopo la scadenza dell'Accordo. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'Accordo, senza ulteriori oneri per ACEA, SIA è tenuta a:

- trasmettere gli elenchi dei crediti emessi con l'indicazione sulla riscossione e sulle date di scadenza di ogni singola rata;
- trasmettere gli elenchi delle bollette sollecitate in via ordinaria;
- trasmettere gli elenchi delle bollette soggette ad accertamento per omesso versamento del tributo;
- trasferire le banche dati acquisite su supporto informatico compatibili con gli applicativi gestionali in uso presso gli uffici di ACEA o del singolo Comune.

### **Articolo 30 (Vigilanza e controlli)**

1. ACEA effettua il controllo sull'attività di SIA e ha facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio, allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle norme e alle condizioni contrattuali.

### **Articolo 31 (Indennizzi e risarcimenti)**

1. Sono poste a carico di SIA eventuali richieste di risarcimento di danni economici da parti di contribuenti, Comuni, o altri Enti nei confronti di ACEA dovute a imperizia o inadempimento contrattuale da parte di SIA.

### **Articolo 32 (Risoluzione)**

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:

- per non aver iniziato o eseguito il servizio nelle date concordate nel calendario delle attività di cui al comma 2 del precedente articolo 25 (Individuazione del servizio);
- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- per aver ceduto a terzi l'Accordo;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o per mancata applicazione dei contratti collettivi.

2. La risoluzione dal contratto è comunicata per iscritto a SIA entro 90 giorni dal verificarsi degli eventi sopra descritti.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 33 (Pagamenti e fatturazione)**

1. I servizi oggetto dei Capi II (Trattamento Forsu), III (Intermediazione rifiuti) e IV (Smaltimento scarti in discarica) sono contabilizzati a misura sulla base di consuntivi redatti mensilmente, applicando alle tonnellate conferite il costo espresso in €/ton. La relativa fatturazione avviene mensilmente.
2. Per i servizi oggetto del Capo V (Servizi amministrativi per la Tassa Rifiuti), SIA:
  - emette la fattura relativa alla gestione ordinaria al termine dell'elaborazione del ruolo ordinario;
  - emette la fattura relativa ai costi di stampa e di spedizione della gestione ordinaria, nonché di elaborazione di eventuali solleciti ordinari o avvisi di accertamento, a consuntivo sulla base delle bollette, solleciti o accertamenti effettivamente emessi.
3. I pagamenti delle fatture relative a tutti i servizi oggetto del presente Accordo devono avvenire entro 60 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate:
  - per i pagamenti a favore di SIA: UNICREDIT Spa - Agenzia di Ciriè Corso Martiri della Libertà, Codice IBAN: IT 22U0200830381000100495804
  - per i pagamenti a favore di ACEA: UNICREDIT Spa – Divisione Corporate, Codice IBAN: IT 67X0200805364000003155163
4. Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 3% riferito ad anno e per i successivi giorni nella misura dell'interesse del 7% riferito ad anno, oltre alle relative spese accessorie.

### **Articolo 34 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. I pagamenti effettuati in dipendenza dell'Accordo sono disposti esclusivamente a mezzo bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche non in via esclusiva – da ciascuna delle Parti alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei rispettivi conti bancari o postali dedicati devono essere comunicati da ciascuna Parte all'altra nei termini di cui all'art. 3, co. 7, della legge citata, e corredati delle informazioni ivi previste.
2. La violazione degli obblighi disciplinati al comma che precede costituisce motivo di risoluzione totale o parziale dell'Accordo, salvo il risarcimento dei danni.
3. Le Parti si danno atto che in base alle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, il presente Accordo stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rientra tra le fattispecie escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG.

### **Articolo 35 (Riservatezza)**

1. Ciascuna Parte ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione medesima.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione dell'Accordo.
3. Sono eccettuati i dati che siano di pubblico dominio, o che lo diventino non in conseguenza di un inadempimento agli obblighi predetti.
4. Ciascuna Parte è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e consulenti.
5. La violazione di obblighi di riservatezza costituisce motivo di risoluzione totale o parziale dell'Accordo, salvo il risarcimento dei danni.
6. Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione d'effetto dell'Accordo.

#### **Articolo 36 (Divieto di cessione)**

1. Non è consentita la cessione a terzi dell'Accordo.

#### **Articolo 37 (Integrazioni e modificazioni)**

1. L'Accordo, nel corso della sua esecuzione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali al servizio prestato o migliorative dello stesso; può altresì essere oggetto di modificazioni, allo scopo di adeguarlo a intervenute esigenze o modifiche normative.
2. In tutti i casi, qualunque modificazione o integrazione dell'Accordo è valida ed efficace (sotto il profilo probatorio e sostanziale) solo se risulti da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
3. Resta salvo quanto stabilito al comma 3 del precedente articolo 13 e al comma 3 del precedente articolo 19 (entrambi: Individuazione del servizio) in materia di eventuale assenso di SIA all'intermediazione di quantitativi di rifiuti aventi codice EER 20.03.07 e allo smaltimento in discarica di rifiuti aventi codice EER 19.12.12 maggiori rispetto a quelli ivi previsti in via ordinaria.

#### **Articolo 38 (Spese)**

1. Tutte le spese relative alla sottoscrizione dell'Accordo s'intendono a carico di entrambe le Parti in pari misura.

#### **Articolo 39 (Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le Parti, in qualità di titolari del dato, si informano reciprocamente che eventuali dati personali comunicati all'altra Parte per l'esecuzione dell'Accordo verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione medesima e conformemente alla normativa vigente.
2. Quanto ai dati personali dei contribuenti soggetti alla Tassa Rifiuti, ACEA – in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE succitato che tratta i dati personali dei cittadini dei 47 comuni consorziati – nomina SIA quale Altro Responsabile (sub-responsabile) esterno ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 28 del Regolamento UE. Pertanto SIA, in qualità di sub-responsabile esterno del trattamento dei dati personali, deve mettere in pratica tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui viene in possesso durante l'esecuzione dell'Accordo.

#### **Articolo 40 (Legge regolatrice e foro esclusivo)**

1. L'Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana, in base alle quali deve pertanto essere interpretato.
2. Tutte le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **Articolo 41 (Comunicazioni)**

1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Capo deve essere effettuata per iscritto e si ritiene efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta (i) se inviata per lettera o telegraficamente, al momento dell'effettiva ricezione, (ii) se inviata via telefax, alla ricezione della sigla di risposta trasmessa dal destinatario, in ogni caso ai seguenti referenti:

se destinata a SIA: Ing. Giorgio PERELLO, ai seguenti indirizzi: direttore@siaweb.info;

se destinata ad ACEA: Ing. Massimo IENNACO, ai seguenti indirizzi: massimo.iennaco@siaweb.info.

#### **Articolo 42 (Norme finali)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a compiere tutti gli atti e a fare in buona fede quanto in loro potere al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo.
2. Si danno reciprocamente atto che tutti gli impegni previsti dall'Accordo sono validi ed efficaci esclusivamente in quanto siano e restino pienamente conformi alle norme legislative e regolamentari e agli atti amministrativi generali applicabili. In caso di difformità, ciascuna Parte ha il diritto di recedere dall'Accordo, anche parzialmente ai sensi del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), salvo che l'altra Parte offra di adeguare l'Accordo alle norme, oppure che operi un meccanismo di sostituzione automatica di clausole.
3. Dichiarano che quanto previsto dall'Accordo corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo l'Accordo il risultato di una negoziazione con riferimento ad ogni sua singola clausola.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'Accordo, si applicano le norme del codice civile e le altre che regolano la materia.

Cirié, 30 aprile 2020

Per ACEA SpA  
Francesco Carcioffo  
(Amministratore Delegato)

Per SIA Srl  
Celestina Olivetti  
(Presidente)

In originale firmato digitalmente  
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BUROCCO Mario

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

Ciriè li, 16 LUG 2025

La presente deliberazione viene affissa  
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,  
comma1 del T.U.267/2000)

Il Segretario

f.to ANOBILE Anna

Copia Conforme all'originale

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo  
f.to digitalmente



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del  
Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal 16 LUG 2025

IL SEGRETARIO

f.to ANOBILE Anna

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del  
Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

**DIVENUTA ESECUTIVA IL** 26-06-2025

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

